

## IL DIVORZIO

### LE OBIEZIONI PIU' CORRENTI

1. L'INDISSOLUBILITA' E' UNA LEGGE CRUDELE, PERCHE' RENDE INFELICI MIGLIAIA DI PERSONE.

RISPONDO. E' vero: in determinati casi la legge ferrea della indissolubilità può rendere infelici gli sposi, anche se innocenti. Dovremmo, tuttavia, aggiungere che essa, mentre chiede il sacrificio di pochi, tutela la felicità di milioni di famiglie, difende l'ordine nella società, diminuisce il numero dei delitti e salva dalla delinquenza e da aberrazioni i minori di età.

Anche la legge, che punisce il furto, rende infelici molte persone, anche innocenti: primi fra questi, i figli dei condannati e le persone care dei condannati. Essa, tuttavia, solo così tutela la sicurezza e la felicità di milioni di cittadini, e il legislatore e il magistrato non sospende nè modifica la severità delle sue norme e delle sue sentenze, anche se costretto a piangere sulle situazioni più dolorose.

Anzi, in particolari circostanze, la legge può trovarsi nella necessità di esigere dai singoli un atto di eroismo, sotto pena di gravissime sanzioni. In tempo di guerra lo Stato può mandare a morte sicura i suoi cittadini, e, in caso di ribellione, li condanna a morte come disertori. Si tratta del bene comune e la tragedia del singolo, benchè dolorosa e commovente, non distoglie la legge dal chiederli il sacrificio totale.

Finalmente, non è poi così certo che il divorzio renda veramente felici: i dati statistici ci permettono di dubitarne (1). Mentre è assolutamente certo che il divorzio prepara degli infelici (2).

2. L'INTRANSIGENZA DELLA CHIESA SULLA LEGGE DELLA INDISSOLUBILITA' ALLONTANA DA ESSA MOLTI CREDENTI: I TEMPI SONO CAMBIATI E LA CHIESA DOVREBBE AGGIORNARSI.

RISPONDO. Anche il Fondatore della Chiesa, di fronte al problema della indissolubilità, ha assunto un atteggiamento di intransigenza a rischio di allontanare da sè gli amici. Egli, pur conoscendo la mentalità del suo popolo, ne affronta la suscettibilità e dichiara abrogata la legge del «ripudio» e pronuncia solennemente la nuova legge, che non è che la legge primitiva: «Ma io vi dico, che chi manda via da casa sua la moglie e ne sposa un'al-

(1) *Aggiornamenti Sociali*, (febr.) 1954, pp. 49-50 (rubr. 212).

(2) *Ibidem*, pp. 48-51.

tra commette adulterio » (3). I discepoli ne restano sorpresi e soggiungono subito: « Se le cose stanno così, non vale la pena di sposarsi » (4). **Ma per questo il Maestro non deflette dal suo rigore.**

Del resto, *non è nuovo in Gesù questo atteggiamento di linearità assoluta* di fronte alla legge e alla verità. Un altro giorno Egli preannuncia il mistero eucaristico: « Chi mangerà della mia carne avrà la vita eterna » (5). Molti di quelli che Lo seguono, colpiti da queste strane e precise affermazioni, Lo abbandonano. **Ma per questo Gesù non cambia parere: e, rivoltosi ai Suoi apostoli, dice loro: « Ve ne volete andare anche voi? Siete liberi di farlo! ».**

**La Chiesa**, nel problema della indissolubilità, **non fa che ripetere l'atteggiamento del Maestro.** Essa vede con amarezza che alcuni dei suoi, colpiti dalla durezza e dalla inflessibilità della sua legge, si allontanano. Ma per questo non può e non vuole rompere gli ordini di Dio; anche perchè è certa che solo nel rispetto integrale del « Piano di Dio », **si ottiene certamente il bene migliore di tutti.** E' inconcepibile che l'uomo possa trovare formule o correttivi, che riescano a darci un piano migliore di quello divino.

**La ragione dei tempi mutati varrebbe se non si trattasse di esigenze sostanziali,** che fanno parte della natura stessa dell'uomo. Non potendosi mutare l'uomo nelle sue qualità essenziali, neppure le leggi e le istituzioni, che ne sono l'espressione e la tutela, possono mutare.

### 3. EPPURE SEMBRA CHE L'ATTEGGIAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA NEGLI STATI UNITI SIA DI TOLLERANZA NEI CONFRONTI DELLA LEGGE DIVORZISTA.

RISPONDO. La Chiesa negli Stati Uniti la pensa esattamente come la Chiesa di Roma. **Il Concilio di Baltimora (1887)** infligge la scomunica a chiunque attenti al matrimonio dopo aver ottenuto il divorzio civile. **In molte diocesi** (Cleveland, Cincinnati, Columbus, Lansing, Indianapolis, Evansville, Fort Mayne, Lafayette, Louisville, Nashville, Milwaukee, Peterson, Trenton, Helena) anche il solo attentato di divorzio è peccato riservato al Vescovo.

**Una lettera collettiva dell'Episcopato degli Stati Uniti del 1919** dice testualmente: « ... Il divorzio completo la Chiesa non lo permette e non lo permetterà mai. Noi consideriamo il crescente dilagare del divorzio come il segno evidente della decadenza morale e una minaccia contro i valori migliori della vita americana... » (6).

Così, **nella lettera collettiva dei Vescovi americani raccolti a Washington nel 1952,** si dice: « Con il declino della fede religiosa,

---

(3) S. MATTEO, 19-9.

(4) *Ibidem*, 19-10.

(5) S. GIOV., 6-54.

(6) HUBER R., *Our Bishops Speak*, Bruce, Milwaukee, 1952.

l'aumento del divorzio e della dissoluzione del gruppo familiare sono diventati il vero scandalo nazionale » (7).

Nel 1947, a Casa Blanca, venne tenuta una conferenza « **National Conference of Family Life** », per stabilire alcune norme, che regolassero le richieste di divorzio di cittadini stranieri, col passaggio da uno Stato all'altro. Le associazioni cattoliche vi parteciparono ufficialmente, dichiarando che qualunque modifica della legislazione sul divorzio deve cominciare dal principio che **il vincolo è per natura indissolubile** e che il dovere dello Stato è di fare tutto il possibile per difendere il vincolo... Il legislatore cattolico non può approvare nessuna misura contraria alla legge naturale... » (8).

Nel numero di gennaio 1954 di *Catholic Digest*, **un articolo sembrò suggerire un atteggiamento di tolleranza** verso certi matrimoni irregolari e invalidi secondo il diritto canonico (9). Quasi immediatamente le autorità della Archidiocesi di Detroit pubblicarono **un forte articolo di condanna** contro tale atteggiamento.

#### 4. EPPURE LA CHIESA ROMPE IL VINCOLO MATRIMONIALE NEL CASO DEL « PRIVILEGIO PAOLINO » E DEL « MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO ».

RISPONDO. Nei due casi citati **non siamo più di fronte ad una iniziativa puramente umana**; siamo di fronte a quel potere e a quella volontà che, come ha costituito e proclamato la legge dell'indissolubilità, ne ha sottratto alcuni casi determinati. Così è avvenuto nella legge mosaica con la concessione del « **folio di ripudio** », così avviene nel caso del « **privilegio paolino** » e del « **matrimonio rato e non consumato** » (10).

(7) *New York Times*, 16 nov. 1952, p. 81.

(8) *Catholic Mind*, New York, marzo 1951, p. 153.

(9) *Catholic Digest*, New York, gennaio 1954, pp. 13-16. Lo stesso periodico, tuttavia, nel numero di marzo, a pag. 10, quasi a togliere l'impressione negativa suscitata col numero di gennaio, riporta una comunicazione dell'Arcivescovo di St. Paul - Minnesota, in cui viene detto che il numero di gennaio è stato ritirato dalla circolazione per ordine dell'Arcivescovo a causa dell'articolo incriminato « *The Bad Marriage Dilemma* ».

(10) CAPPELLO F., *De Matrimonio*, Marietti, Torino, 1947, nn. 46, 761, 767.

N.B. I.: « *Il Privilegio Paolino si fonda sul passo della I<sup>a</sup> Lettera ai Corinti, 7-12 e ss. In forza di questo privilegio il matrimonio fra due infedeli può essere sciolto quando una parte si converte e viene battezzata e l'altra l'abbandona o almeno non vuole coabitare insieme "pacifice sine contumelia Creatoris"* » (JONE E., *Compendio di teologia morale*, Marietti, Torino, 1952, n. 778).

N.B. II.: E' certo, inoltre, stando alla autorità degli autori più qualificati e alla prassi della Chiesa, che il Sommo Pontefice può sciogliere un matrimonio contratto e consumato « *in infidelitate* », quando questo

Lo scioglimento si oppone al diritto naturale secondario, e Dio solo può dispensare o direttamente o per mezzo di chi ha investito del relativo potere. Difatti, la Chiesa dispensa solo in nome di Dio, in forza di una delega speciale ricevuta da Lui (10-bis).

Fuori di questo intervento dell'Autore delle leggi, **la norma dell'indissolubilità è assoluta sia intrinsecamente** (in quanto non ha in sé nessun elemento di scindibilità) **sia estrinsecamente** (in quanto nessuna autorità è autorizzata ad intervenire per sospendere la necessaria applicazione). Di conseguenza fuori della Chiesa nessuna autorità, neppure la civile legittimamente riconosciuta, ha poteri di rescissione.

E' evidente che **chi non accetta la Chiesa**, come istituzione divina, **non riesce più a capire** questo strano potere della Chiesa di poter fare ciò che all'autorità civile è vietato.

##### 5. COME SI SPIEGA ALLORA IL POTERE DELLA SACRA ROTA DI ANNULARE I MATRIMONI?

RISPONDO. La Chiesa (compresa la S. Rota), non può annullare un matrimonio rato e consumato fra battezzati. **Essa può solo dichiarare nullo, cioè non esistente, un matrimonio non contratto validamente.** Quindi, da parte della Chiesa, si ha **solamente una dichiarazione di nullità, viene cioè definito che un matrimonio non è mai esistito**, a causa di un vizio di consenso o di forma, o per la presenza di un impedimento dirimente.

A chiarire alcuni preconcetti in proposito, ricordiamo che **i matrimoni dichiarati nulli non sono migliaia**: dal 1945 al 1952 la S. Rota ha emesso 1.021 sentenze, di cui 638 sono state negative (cioè hanno affermato che i matrimoni contestati erano validi) e **383 sono state affermative** (cioè hanno dichiarato la non esistenza del vincolo matrimoniale).

Così, **a sventare l'accusa di favoritismo nei confronti dei ricchi**, ricordiamo che su **656 cause** sostenute a spese degli interessati, **solo 240** si chiusero con una sentenza di nullità: cioè **solo il 36,5%**; mentre **delle 365 cause a patrocinio gratuito, 143 terminarono con la sentenza di nullità: cioè il 39%**. Da questi dati risulta che le dichiarazioni di nullità, nella cause ammesse al patrocinio gratuito, sono in netto vantaggio su quelle ottenute nei processi a spese degli interessati (11).

---

per ragione del battesimo di uno solo dei coniugi, sia diventato misto. Non è più, esattamente, il caso contemplato dal Privilegio Paolino, in cui il non convertito è contrario alla coabitazione colla parte battezzata: ma è un caso a sé stante, su cui è valido il potere del S. Pontefice fino allo scioglimento del vincolo (CAPPELLO F., o. c., nn. 789-791).

(10 bis) CAPPELLO F., o. c., n. 755.

(11) *Aggiornamenti Sociali*, (luglio) 1953, pp. 257-262 (rubr. 211).

6. IL MATRIMONIO E' UNA SOCIETA', PERCIO' DI NATURA SUA RESCINDIBILE QUANDO I SOCI CONCORDEMENTE LO VOGLIANO. IL CONTRATTO PER CUI SI COSTITUISCE NON E' MAI IMPRESCRITTO.

RISPONDO. La società coniugale differisce sostanzialmente da qualunque altra società. In una società di commercio i soci entrano e ne escono a piacere, in quanto le quote sociali sono fra loro separabili. Nella società domestica i doni scambiati (corpo, affetto, personalità, ecc.) di natura loro coinvolgono uno stato definitivo e irreformabile, su cui neppure il mutuo consenso delle parti può agire.

Il contratto, per cui la società coniugale si costituisce, ha in comune cogli altri contratti l'origine consensuale; ma si differenzia da questi per la natura specifica del suo consenso. I rapporti, che il consenso matrimoniale pone in essere, portano in sé (data la particolare natura della loro essenza, del loro oggetto e del loro fine) la necessità dell'indissolubilità: danno luogo, cioè, ad un contratto di diritto naturale, sul quale solo la natura ha poteri di intervento.

7. LA SEPARAZIONE, ALLA QUALE LA CHIESA RICORRE NEI CASI PIU' DIFFICILI, NON RISOLVE IL PROBLEMA; ANZI APRE LA STRADA A MAGGIORI IMMORALITA'.

RISPONDO. La separazione è certamente un male, che, in buona parte, porta con sé gli stessi mali del divorzio. Ma sul divorzio ha un netto vantaggio: essa salva l'ordine tassativo di Dio, non pregiudica in modo definitivo la situazione familiare, lascia sempre una possibilità di ritorno e di ravvedimento, rispetta l'unità definitiva avvenuta, anche se la rende di fatto infruttifera e inoperante.

E' la via meno pericolosa per risolvere i casi più difficili. Guai, se noi dovessimo per principio escludere tutti i rimedi che portano con sé degli inconvenienti! Noi dobbiamo ricorrere a quelli, che, mentre non infrangono delle leggi, portano con sé il minor numero possibile di aspetti negativi.

8. QUALORA IL POPOLO ITALIANO NELLA SUA MAGGIORANZA VOLESSE INSERIRE IL DIVORZIO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, LO SI DOVREBBE ACCONTENTARE?

RISPONDO. Riteniamo che lo si dovrebbe soprattutto illuminare sul contenuto morale del precetto della indissolubilità e sulle conseguenze sociali del divorzio. Il popolo italiano, almeno nella sua forte maggioranza, ha ancora una notevole sensibilità morale, e un'opera ordinata e metodica di chiarimento lo dovrebbe riportare ad un atteggiamento di rispetto e di difesa della norma tradizionale dell'inscindibilità matrimoniale.

Se oggi l'opinione pubblica italiana, nei confronti del problema del divorzio, è in parte scivolata ad una posizione di favore, crediamo sia dovuto, più che tutto, al fatto, che, mentre la stampa periodica di grande divulgazione ha insinuato apprezzamenti di simpatia verso il divorzio, **non è stata fatta una equivalente opera di rettifica e di luce** sull'aspetto più vero e sostanziale del problema: quello morale.

Per quanto riguarda lo Stato, qualora gli fosse fatta una proposta di legge divorzista, esso non potrebbe accettarla. La ragione d'essere dello Stato è il bene comune e il bene comune viene raggiunto esclusivamente con l'osservanza di quelle norme morali e sociali, alle quali la natura ha vincolato l'uomo e il suo vero benessere, e la cui rottura porta sempre con sé la rinuncia a posizioni di bene.

9. IL FATTO DI AMMETTERE E TUTELARE IL DIVORZIO IN UNA LEGISLAZIONE NON DICE CHE VI SI DEBBA RICORRERE; DICE SOLO CHE CHI VUOLE PUO' FARNE USO.

RISPONDO. Non occorre che la legge spinga al furto, perchè sia da ritenersi una legge ingiusta; basta che la legge lo ammetta, in modo che chi vuole vi possa ricorrere. L'offesa all'ordine delle cose non consiste solo nella concreta e attuale rottura, **ma anche nel concedere che la rottura possa avvenire**. Difatti, io sono corresponsabile di un furto anche per il solo fatto di averne ammesso l'esecuzione o tutelato lo sviluppo.

Altrettanto va detto per quanto riguarda il divorzio: gli Stati che hanno inserito nelle proprie legislazioni la possibilità di divorziare, sia pure ristretta in casi determinati, hanno ammesso che il divorzio possa avvenire e si dichiarano pronti a tutelarne l'attuazione, qualora questa venga contestata.

10. MA PERCHE' L'ERRORE DI UN MOMENTO DOVREBBE ESSERE PUNITO PER TUTTA LA VITA?

RISPONDO. Questo dipende dalla natura stessa dell'atto, determinante per sempre, senza possibilità di ritorni, uno stato di cose. **Avviene così anche per tanti altri atti, che pur perfezionandosi « in istanti »,** in forza della situazione che suscitano, fissano uno stato in maniera irreformabile.

L'atto di omicidio può essere un errore istantaneo, anche se scelto e premeditato da tempo; eppure il lutto che porta è definitivo senza possibilità di riparazioni. Così analogamente, il contratto matrimoniale, benchè abbia preventivamente grandi possibilità di scelta e di tempo per una determinazione libera, una volta avvenuto, mette in essere un rapporto irreformabile. **Un errore, in questa scelta, si ripercuote sul rapporto nella stessa misura.**

Giacomo Perico